



CORSO REGIONALE ISTRUTTORE FIDAL



L'Ordinamento Sportivo

BARI, 31 OTTOBRE 2008

Avv. Manuela Magistro



AGENDA

- I numeri dello sport;
- Il C.I.O.;
- Le leggi sullo sport;
- Organi e strutture del C.O.N.I.;
- Associazioni e società sportive;
- Brevi cenni sui compensi per prestazioni sportive dilettantistiche.

LO SPORT

“Qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.


Carta Europea dello Sport (Consiglio d’Europa, Rodi 1992)

I NUMERI DELLO SPORT

In Italia, la fotografia più aggiornata scattata dall'Istat nell'indagine 2005 sull'attività fisico-sportiva ci consegna il seguente quadro:

Pratica sportiva continuativa:
Circa 11 milioni 800 mila
*In aumento rispetto al 1997 (3% in più))
e rispetto al 2003 (0,1% in più)*

Sedentarietà, nessuna attività fisica nel tempo libero o nessuna risposta:
Circa 23 milioni
*In aumento rispetto al 1997 (4,8% in più)
Ma in diminuzione rispetto al 2003 (1% in meno)*



Attività sportive discontinue o qualche attività fisica:
Circa 21 milioni 700 mila
*In calo rispetto al 1997 (7,8% in meno)
Ma in aumento rispetto al 2003 (0,9% in più)*

I NUMERI DELLO SPORT

In Italia il SISTEMA SPORTIVO muove cifre da capogiro nell'economia dello sport:

- **25 miliardi di Euro** di fatturato l'anno di cui **17** per il settore dilettantistico;
- **1.3** miliardi versati dagli sponsor allo sport;
- **62.000** circa società affiliate alle FSN e **6.000** circa alle DSA.

Gli italiani hanno speso, in un anno, il **3,2%** della loro spesa complessiva per acquistare beni e servizi legati allo sport.

Il settore sportivo contribuisce a creare circa il **2.4%** del PIL- Prodotto Interno Lordo.

Più di **1.000.000** di persone svolgono ruoli organizzativi nelle società sportive (dirigenti, tecnici, ufficiali di gara) la maggior parte volontari.

C.I.O.

Comitato Olimpico Internazionale

LE ORIGINI

- Fondato il 23 giugno 1894 a Parigi, con l'incarico di organizzare i primi Giochi Olimpici dell'era moderna.
- La fondazione era l'atto conclusivo di un congresso presso l'università della Sorbona, dove Pierre De Coubertin aveva presentato al pubblico la sua idea di **utilizzare lo sport come strumento per promuovere la pace e la comprensione tra i popoli**. Propose di organizzare di nuovo i Giochi Olimpici, dove i giovani di tutto il mondo avrebbero potuto confrontarsi in una competizione sportiva leale, piuttosto che in guerra. Il congresso accolse con entusiasmo la proposta di De Coubertin, e stabilì che l'Olimpiade moderna si sarebbe svolta nel 1896 ad Atene, in Grecia, l'antica patria dei Giochi.

OGGI

- Il CIO ha **sede a Losanna**, in Svizzera.
- È composto da **115 membri** che si riuniscono almeno una volta all'anno. Il Comitato elegge un presidente, che rimane in carica 8 anni.
- Compito principale: **supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici**. Riceve le candidature per l'organizzazione delle Olimpiadi estive e invernali, e procede all'assegnazione tramite votazione dei propri membri.
- **Coordina i comitati olimpici nazionali** e altre organizzazioni collegate, che assieme formano il Movimento Olimpico.
- L'attività è finanziata dai proventi dei diritti televisivi sulle Olimpiadi, dagli accordi di sponsorizzazione con le maggiori multinazionali e dai diritti di sfruttamento dei loghi olimpici



C.O.N.I.

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

UN PO' DI STORIA...

- Nel **1907**, nell'intento di preparare una squadra vincente per le Olimpiadi di Londra del 1908, fu fondato in Italia un Comitato per le Olimpiadi Internazionali;
- Nel **1914** l'onorevole Carlo Montù riunì nel suo ufficio alla Camera dei deputati i rappresentanti delle diverse discipline sportive ed in tale riunione fu costituito il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Frattanto con l'avvento del fascismo, il movimento sportivo italiano subiva un nuovo indirizzo;
- Nel **1927** il regime decise lo scioglimento della FASCI e l'accentramento nel CONI di tutte le Federazioni Sportive. Nel 1929 il segretario del partito fascista, divenne di diritto presidente del CONI ed ordinò il trasferimento a Roma di tutte le Federazioni Sportive, decidendo d'autorità le nomine dei rispettivi presidenti e segretari ed ancora dei Consigli Direttivi Nazionali

- **1942 - Costituzione dello Sport –**

Il 16 febbraio **1942** veniva varata la **legge** nazionale **n. 426** che in 13 articoli sanciva la supremazia del CONI nell'ambito del movimento sportivo nazionale prevedendo che i compiti del Coni fossero l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico (cfr. art. 2);

- **1977: il D.P.R. 616/1977** art. 56 lett. b ha delegato alle Regioni la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione di impianti, lasciando ferme le attribuzioni del Coni per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le attività promozionali;

- **1999 - Decreto Melandri –**

L'ordinamento sportivo italiano ha visto un'importante riforma del sistema complessivo con l'approvazione del **decreto legislativo del 23 luglio 1999 n. 242** (Riordino del CONI a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che ha abolito la L. 426/42 istitutiva del Coni procedendo ad un riordino dello stesso. Compiti del Coni sono il governo e la regolamentazione generale delle attività sportive nel rispetto sia dell'ordinamento sportivo internazionale che di quello statale e comunitario. Quindi il Coni rimane titolare della competenza generale in materia di sport;

- **2001: la L. Cost. 3/2001** per la prima volta ha introdotto la parola “sport “ nella nostra Costituzione e ha inserito l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente

- **2004 - Decreto Pescante –**

Il D. Lgs. n.242/99 verrà successivamente modificato con il **Decreto Legislativo n.15 dell'8 gennaio 2004** - su proposta del sottosegretario con delega allo sport Mario Pescante – con il quale viene riaffermata la centralità del ruolo del Coni che diventa la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate



La Costituzione dello Sport

Legge n. 426 del 16/02/1942

Articolo 2

Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'**organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale** e l'indirizzo di esso verso il **perfezionamento atletico** con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale.

Articolo 3

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

1. **provvede** alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
2. **coordina e disciplina l'attività sportiva** comunque e da chiunque esercitata;
3. **ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni** che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti e i regolamenti;
4. **appronta** gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalità

D.P.R. N. 616/1977

(Delega di funzioni amministrative -decentramento regionale)

Articolo 56

Le funzioni amministrative relative alla materia “ turismo ed industria alberghiera...

omissis...

b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;

c) omissis...

Articolo 60

(Attribuzioni ai Comuni)

Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di:

a) promozione di attività ricreative e sportive;

b) omissis...



IL C.O.N.I.

alla luce del D.Lgs. 23 LUGLIO 1999, N. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI

(così come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15)

NATURA GIURIDICA E COMPITI (ARTT. 1 -2)

- E' confermata **la natura pubblica del CONI**, sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- E' la **Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Nazionali** e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

I suoi **compiti**:

- organizzare e potenziare lo sport nazionale in particolare la preparazione olimpica (atleti e mezzi idonei per le Olimpiadi) ;
- prevenzione e repressione del doping;
- promozione di iniziative contro ogni forma di violenza e di discriminazione nello sport;
- promozione della massima diffusione della pratica sportiva.



IL C.O.N.I.

alla luce del D.Lgs. 23 LUGLIO 1999, N. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI

(così come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15)

GLI ORGANI (ART.3)

Sono organi del CONI e restano in carica per quattro anni:

- **il Consiglio nazionale;**
- **la Giunta nazionale;**
- **il Presidente;**
- **il Segretario generale;**
- **il Collegio dei revisori dei conti.**

Presidente e componenti di Giunta **non possono restare in carica oltre due mandati.**

N.B Con il Decreto Pescante viene soppresso il Comitato Nazionale Sport per Tutti



IL CONSIGLIO NAZIONALE

alla luce del D.Lgs. 23 LUGLIO 1999, N. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI

(così come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15)

Art. 4

E' composto da:

MEMBRI DI DIRITTO

- Presidente del Coni che lo presiede;
- Presidenti delle Federazioni sportive nazionali
- i membri italiani del CIO

MEMBRI ELETTIVI

- atleti e tecnici in rappresentanza delle FSN e DSA
- **tre** rappr. delle strutture territoriali regionali e **tre** rappr. delle strutture territoriali provinciali del CONI;
- **cinque** rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- **tre** rappresentanti delle DSA
- **un** rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal Coni;

Avv. Manuela Magistro





IL CONSIGLIO NAZIONALE

alla luce del D.Lgs. 23 LUGLIO 1999, N. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI

(così come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15)

Art. 5

Svolge **compiti di indirizzo e di controllo**, tra i quali:

- l'adozione dello statuto del CONI, su proposta della Giunta nazionale, e degli altri atti normativi di competenza;
- l'approvazione degli indirizzi generali sull'attività dell'ente nonché del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, come proposti dalla Giunta nazionale;
- la determinazione dei principi fondamentali ai quali devono uniformarsi i vari statuti di tutti gli enti associativi dell'ordinamento sportivo per potere ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e le conseguenti deliberazioni di riconoscimento degli stessi;
- la determinazione dei criteri per distinguere l'attività professionistica da quella dilettantistica, nonché dei criteri e delle modalità di controllo da parte della Giunta sulle DSA, EPS e FSN e **da parte di quest'ultime sulle società sportive con atleti professionisti**;
- la deliberazione, su proposta della Giunta, del **commissariamento delle FSN e DSA** in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, d'impossibilità di funzionamento oppure ove non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni nazionali.
- **ELEGGE IL PRESIDENTE E LA GIUNTA NAZIONALE**

Avv. Manuela Magistro





LA GIUNTA NAZIONALE

alla luce del D.Lgs. 23 LUGLIO 1999, N. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI
(così come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15)

Art. 6

E' composta da:

- **Presidente del CONI**, che la presiede;
- **I membri italiani del CIO**;
- **10 rappresentanti delle FSN e DSA** (di cui **3 tra atleti e tecnici**)
- **1 rappresentante nazionale degli EPS**
- **2 rappresentanti delle strutture territoriali del CONI**

Avv. Manuela Magistro





LA GIUNTA NAZIONALE

alla luce del D.Lgs. 23 LUGLIO 1999, N. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI
(così come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15)

Art. 7

Rappresenta **l'organo esecutivo** del CONI e svolge i seguenti compiti:

- definizione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere;
- cura l'attuazione del bilancio di previsione e verifica i risultati rispetto agli indirizzi impartiti;
- **definisce i criteri e i parametri del contratto di servizio con la Coni Servizi spa;**
- esercita il controllo sulle FSN, DSA e EPS;
- propone il commissariamento delle FSN e DSA;
- nomina il Segretario Generale;
- individua i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva



Coni

ALTRI ORGANI DEL C.O.N.I.

(ARTT. 8 - 11 - 12 Legge n. 242/99 e succ. modifiche)

PRESIDENTE DEL CONI:

è eletto dal Consiglio, ha la rappresentanza legale dell'ente nell'ambito dell'ordinamento sportivo sia nazionale che internazionale e svolge i compiti affidatigli dal d.lgs. n. 242/1999 e dallo Statuto. E' prevista l'incompatibilità con le più alte cariche federali.

Requisiti di eleggibilità: necessario tesseramento a una federazione sportiva per almeno **quattro** anni e presenza di qualche elemento curriculare che garantisca la provenienza dei candidati dall'interno dell'ordinamento sportivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

e' composto da cinque membri nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e ha compiti di vigilanza, controllo e verifica della gestione contabile ed amministrativa del CONI.

SEGRETARIO GENERALE:

e' nominato dalla Giunta del CONI e provvede alla gestione amministrativa dell'ente secondo gli indirizzi della stessa Giunta.

Avv. Manuela Magistro



STATUTO DEL CONI

(deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI il 26 febbraio 2008)

ARTT. 12-13

EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA:

dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato del CONI e il Giudice di ultima istanza in materia di doping



Modifiche apportate allo STATUTO DEL CONI nella riunione del C.N. del CONI del 26 febbraio 2008:

- Alta Corte di Giustizia Sportiva;
- Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
- Tribunale Nazionale Antidoping;
- Codice di comportamento sportivo;
- Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva.



STATUTO DEL CONI

(deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI il 26 febbraio 2008)

ARTT. 12 e ss.

Articolo 12

Sono istituiti presso il Coni, in piena autonomia e indipendenza, **l'Alta Corte di Giustizia e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.**

La disciplina prevista in riferimento alle FSN si applica integralmente anche alle DSA e agli EPS ove previsto dai rispettivi Statuti.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Articolo 12 bis

Comma 1: Costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la conciliazione arbitrale.

Comma 2: Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.

Comma 3: L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una FSN, tramite il Coni.

Comma 4: Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri.

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

Articolo 12 ter

Il **TNAS**, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle FSN, in conformità agli accordi degli associati, **ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una FSN a soggetti affiliati, tesserati o licenziati**, a condizione che siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni alla FSN o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.



TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

Articolo 13

Comma 1. Con provvedimento del **CN Coni** è istituito il **Tribunale Nazionale Antidoping**, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Comma 2. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate prevedono il deferimento al **Tribunale Nazionale Antidoping**, riducendo i termini per lo svolgimento del giudizio.

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Articolo 13 bis

Il Codice di comportamento sportivo **definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva** sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell'ordinamento delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle AB.

Il Codice è approvato dal CN del Coni su proposta della GN, sentito il Garante del Codice di Comportamento.

CONI SERVIZI S.p.a.

Art. 8 Legge 8.8.2002, N. 178

(di conversione del D.L. 8.7.2002, n. 138)

RIASSETTO DEL CONI

L'Ente pubblico CONI si articola negli Organi, anche periferici, previsti dal D.Lgs. 242/1999.

Per l'espletamento dei compiti si avvale della società per azioni denominata **CONI Servizi S.p.a.** che quindi effettua prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI.

I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi Spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

La CONI Servizi Spa può stipulare convenzioni anche con le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali.

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

- Sono **associazioni senza fini di lucro** con personalità giuridica di diritto privato (concesso a norma del D.P.R. n.361/2000);
- Sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati;
- Le FSN sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità;
- Svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ad esse è riconosciuta **l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione**, sotto la vigilanza del CONI;
- Le FSN svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI;
- Sono riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale.

AD OGGI LE F.S.N. SONO 45

Avv. Manuela Magistro



FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

1. Aero Club d'Italia (AeCI)
2. Automobile Club d'Italia (ACI)
3. Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL)
4. Federazione Italiana Badminton (FIBa)
5. Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS)
6. Federazione Italiana Bocce (FIB)
7. Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)
8. Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC)
9. **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**
10. Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK)
11. Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
12. **Federazione Ciclistica Italiana (FCI)**
13. Federazione Italiana Cronometristi (FICr)
14. Federazione Ginnastica d'Italia (FGdl)
15. **Federazione Italiana Golf (FIG)**
16. Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)
17. Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)
18. Federazione Italiana Hockey (FIH)
19. Federazione Italiana Hockey E Pattinaggio (FIHP)
20. Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)
21. Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
22. **Federazione Motociclistica Italiana (FMI)**
23. Federazione Italiana Motonautica (FIM)
24. Federazione Italiana Nuoto (FIN)
25. **Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)**
26. Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
27. Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)
28. Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attività Subacquee (FIPSAS)
29. Federazione Italiana Pesistica E Cultura Fisica (FIPCF)
30. **Federazione Pugilistica Italiana (FPI)**
31. Federazione Italiana Rugby (FIR)
32. Federazione Italiana Scherma (FIS)
33. Federazione Italiana Sci Nautico (FISN)
34. Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
35. Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
36. Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
37. Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)
38. Federazione Italiana Taekwondo (FITA)
39. Federazione Italiana Tennis (FIT)
40. Federazione Italiana Tennistavolo (FITET)
41. Unione Italiana Tiro a Segno (UITs)
42. Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV)
43. Federazione Italiana Tiro con L'arco (FITARCO)
44. Federazione Italiana Triathlon (FITRI)
45. Federazione Italiana Vela (FIV)

Aw. Manuela Magistro



DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondano ai requisiti di:

- a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- d) assenza di fini di lucro.

Il Consiglio Nazionale riconosce una sola D.S.A. per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la D.S.A. composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline Sportive Associate è concesso a norma del D.P.R. n. 361/2000, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

AD OGGI LE D.S.A. SONO 16

Avv. Manuela Magistro



DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

1. Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI)
2. Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS)
3. Federazione Italiana Sport Bowling (FISB)
4. Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB)
5. Federazione Cricket Italiana (FCrI)
6. Federazione Italiana Dama (FID)
7. Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST)
8. Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)
9. Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT)
10. Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP)
11. Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
12. Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF)
13. Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK)
14. Federazione Italiana Kickboxing (FIKB)
15. Federazione Italiana Twirling (FITw)
16. Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante (FITETREC-ANTE)

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle FSN e delle DSA.

Gli Enti di promozione sportiva sono costituiti, ai fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.

AD OGGI GLI E.P.S. SONO 13

Avv. Manuela Magistro



ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

1. Associazione di cultura, sport e tempo libero (A.C.S.I.)
2. Alleanza Sportiva Italiana (A.S.I.)
3. Centro Nazionale Sportivo Libertas (C.N.S. Libertas)
4. Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.)
5. Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.)
6. Movimento Sport Azzurro Italia (MSP Italia)
7. Unione Sportiva ACLI (U.S.ACLI)
8. Associazione Italiana Cultura Sport (A.I.C.S.)
9. Centri Sportivi Aziendali Industriali (C.S.A.IN.)
10. Centro Sportivo Italiano (C.S.I.)
11. Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (E.N.D.A.S.)
12. Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.)

Ente di promozione sportiva a livello regionale (Regione Lombardia)

13. Sport Padania



ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Le associazioni benemerite svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo. Sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate attraverso iniziative promozionali a vari livelli.

ES.: Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI); Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo (ANSMES); ecc..

LEGHE DI SOCIETA'

- Sono organismi riconosciuti dalle rispettive Federazioni come enti di natura privatistica rappresentativi di Società ad esse affiliate in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato;
- Sono enti preposti alla tutela e alla rappresentanza dei propri iscritti e sono rette da Statuti conformi alle norme dell'ordinamento statale ed ai principi dell'ordinamento sportivo;
- Gli Statuti devono ottenere l'approvazione o il controllo di conformità della FSN di appartenenza;
- Hanno autonomia organizzativa ed amministrativa;
- Gli organi direttivi hanno natura elettiva.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

Oggetto:

l'esercizio dell'attività sportiva svolta attraverso i propri associati o tesserati

**SPORT
PROFESSIONISTICO**



disciplinato dalla L. 91/81



Società di capitali
anche con scopo di lucro

**SPORT
DILETTANTISTICO**



cfr.L.398/91 e modifiche
introdotte dall'art. 90
L. 289/02



- Associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica
- Società di capitali
- Cooperative

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

ART. 29 STATUTO C.O.N.I. ORDINAMENTO E RICONOSCIMENTO

- 1 Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, **non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico** e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.
- 2-3-4 omissis...
- 4 bis Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, **sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI** ai sensi del comma 2, e **si iscrivono nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche** deliberato dal C.N. CONI con provv.1288 dell'11.11.2004.
- 5-6 omissis...
- 6 bis Le società sportive professionistiche, di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.



LEGGE 27 DICEMBRE 2002, n. 289

(Legge finanziaria 2003)

modificato dal Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128

Articolo 90

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti **le associazioni sportive dilettantistiche** si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in **società di capitali senza fine di lucro.**

2-6 *agevolazioni fiscali...*

8 *spese di pubblicità...*

9-11 bis *agevolazioni fiscali...*

12-16 *istituzione Fondo di Garanzia dell'Istituto per il Credito sportivo*



LEGGE 27 DICEMBRE 2002, n. 289

(Legge finanziaria 2003)

modificato dal Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128

Articolo 90

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

-associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. del c.c.;

-associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

-società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

NON RICONOSCIUTE

Esse sono dotate di autonomia patrimoniale imperfetta.

Le associazioni non riconosciute si caratterizzano per il disposto di cui all'art. 38 del c.c., secondo il quale *“delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”*

* * *

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute non sono imposte dalla legge, ma sono regolate liberamente dagli accordi tra gli associati. E' possibile dare vita ad un'associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale.

Nella prassi, al fine di poter usufruire dei benefici fiscali si usa adottare la forma scritta nella redazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

R
I
C
O
N
O
S
C
I
M
E

Esse sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

Le associazioni riconosciute acquistano la personalità giuridica (art.12 c.c.) e, perciò, (art.18, 1° comma) “*gli amministratori sono responsabili verso l’ente*” e non verso i terzi “*secondo le norme del mandato.*”

* * *

- Si costituiscono con atto pubblico;
- Chiedono ed ottengono il riconoscimento della personalità giuridica dall’autorità governativa;
- Risultano di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.

SOCIETA' SPORTIVE DI CAPITALI

**SOCIETA'
PER AZIONI**


**SOCIETA' IN
ACCOMANDITA
PER AZIONI**

**SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

- Autonomia patrimoniale perfetta;
- Riconoscimento personalità giuridica;
- I soci godono del beneficio della responsabilità limitata;
- Il potere di amministrazione è separato dalla qualità di socio;
- La qualità di socio è liberamente trasferibile.



SOCIETA' COOPERATIVE SPORTIVE

- Introdotte formalmente con la legge n.128/2004 ad integrazione del comma 17, lett. C, art. 90 L.289/02;
- Acquisizione della personalità giuridica indipendentemente dalla consistenza del patrimonio della società;
- Autonomia patrimoniale perfetta;
- Vigono i principi 
 - della porta aperta** (artt. 2528 e ss. c.c.)
 - di democraticità** (art. 2538 c.c.)
- Scopo mutualistico (art.2511 c.c.);
- Assenza del fine di lucro per ottenere dal CONI il riconoscimento sportivo e le agevolazioni fiscali conseguenti.

I compensi per prestazioni sportive dilettantistiche


LE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE POSSONO ESSERE:




A TITOLO GRATUITO



A TITOLO RETRIBUITO

- 
- Nessun obbligo fiscale
 - Nessun obbligo previdenziale
 - Copertura assicurativa come tesserati



Rimborsi a piè di lista
delle sole spese vive

I compensi per prestazioni sportive dilettantistiche

art. 67 comma 1 lett.m T.U.I.R

SONO REDDITI DIVERSI:

"Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

art. 69 comma 2 T.U.I.R.

"le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1, dell'art.67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale".

I compensi per prestazioni sportive dilettantistiche

Lo sportivo dilettante può percepire compensi entro i seguenti limiti :

- **Fino a €7.500,00** (non costituiscono reddito imponibile)
- **Da €7.500,00 a €28.158,28** (ritenuta a titolo di imposta <23% +add. Region.>)
- **Oltre €28.158,28** (ritenuta a titolo di acconto <23% + add. Region.>)

Grazie per l'attenzione...